

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5753 Anno 2019

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: DE CRESCIENZO UGO

Data Udiienza: 12/09/2018

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:

MELLONE ERNESTO N. IL 26/12/1966

avverso la sentenza n. 882/2016 CORTE APPELLO di POTENZA, del
12/10/2017

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Stefano Tasso*
che ha concluso per

la revocazione e annullamento

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *P. Francesco De Marco e lo stesso*
avv. ...

RITENUTO IN FATTO

MELLONE Ernesto, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 12.10.2017 con al quale la Corte di Appello di Potenza lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 20 di reclusione ed euro 380 di multa per la violazione dell'art. 648 cod. pen., così confermando la decisione 9.9.2015 del Tribunale di Lagonegro.

La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

- 1) ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 157 comma 8 bis codice di rito e vizio di motivazione in relazione al punto in cui la Corte d'Appello, rigettando la relativa eccezione di nullità, ha considerato correttamente notificato presso il difensore il provvedimento presidenziale di riunione dei procedimenti, con violazione dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. avendo il difensore stesso manifestato la volontà di non accettare notificazioni degli atti per il proprio assistito.
- 2) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione e/o motivazione meramente apparente e/o contraddittorietà della stessa circa l'apprezzamento delle risultanze istruttorie fondate principalmente sulle dichiarazioni del maresciallo di polizia giudiziaria Scibilia le cui valutazioni non possono sostituirsi a quelle di un accertamento tecnico-merceologico.
- 3) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 474 cod. pen. e dell'art. 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. La difesa censura il fatto che la pronuncia di responsabilità relativa al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. sia stata resa in assenza di una perizia merceologica, senza prendere che nella specie si trattava di falsi grossolani e come tali inidonei alla lesione dello interesse giuridicamente protetto.
- 4) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., nonché manifesta carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. La difesa afferma che la Corte territoriale, considerando esclusivamente la condotta processuale dell'imputato, ha omesso di valutare in modo adeguato la prova (carente) del dolo; la Corte, inoltre non avrebbe affrontato il tema relativo alla riferibilità di quanto sequestrato, alla disponibilità dell'imputato e della finalità di conseguire un profitto.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile alla luce delle perspicue considerazioni svolte dalla Corte territoriale che ha così illustrato la vicenda processuale:

- l'imputato era stato tratto a giudizio in due diversi procedimenti penali: n. 554/2011 e n. 1535/2010
- nel procedimento 554/2011 l'imputato risultava essere elettivamente domiciliato ex art. 161 cod. proc. pen. in Trebisacce, v. Fiume 8 presso lo avv.to Pierfrancesco De Marco.
- Il giudice in data 6.6.2013 ha disposto la riunione dei due procedimenti
- Il giudice in data 24.3.2015 ha disposto la notificazione del provvedimento presidenziale di riunione presso lo studio del difensore rinviando la trattazione del merito all'udienza dell'1.7.2015
- Il difensore, successivamente alla ricezione della notificazione di cui sopra non ne ha eccepito la nullità entro i termini di legge prima della sentenza di primo grado.

La Corte d'appello, sulla base della suddetta premessa processuale ha ritenuto che la questione relativa alla regolarità della notificazione dell'ordinanza di riunione dei procedimenti con indicazione della nuova data della trattazione degli stessi relativamente è infondata, non potendosi da un lato prendere in considerazione tardivamente eccepita, dovendosi altresì rilevare che la notificazione del detto provvedimento era da ritenersi corretta, essendo avvenuta ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. presso un domicilio ritualmente indicato e mai revocato, esulando comunque del tutto ogni riferimento alla disciplina dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen.

La soluzione data dalla Corte territoriale è corretta in diritto. La notificazione del provvedimento di riunione dei procedimenti risulta essere stato fatto presso il domicilio eletto ex art. 161 cod. proc. pen. e mai revocato. La doglianza mossa dalla difesa in questa sede è generica ex art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. sez. 6 n. 20377 dell'113.2009, Arnone e altri; rv 243838-01).

I restanti motivi se riguardati sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, sono inammissibili.

La corretta deduzione del c.d. vizio di motivazione disciplinato dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., implica che il ricorrente: a) indichi in modo specifico la

natura del vizio che non può essere genericamente e alternativamente dedotto in forma perplessa, così delegando al giudicante un'inammissibile attività di selezione della tipologia del vizio; b) indichi il punto del testo del provvedimento ove sia rilevabile il suddetto vizio, atteso che il dato normativo prevede che il vizio in esame sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da uno specifico atto che deve essere indicato e allegato; c) indichi, sul piano giuridico - argomentativo della decisione impugnata, la rilevanza essenziale del vizio denunciato. La omessa illustrazione nei succitati termini del "vizio di motivazione", come è da riscontrarsi nel ricorso della difesa, comporta la violazione degli artt. 581 comma 1 lett. c) e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., conducenti alla inammissibilità ex art. 591 del codice di rito.

Con riferimento allo strumento probatorio utilizzato dal Tribunale e dalla Corte territoriale ai fini dell'apprezzamento della condotta dell'imputato, va osservato che il giudizio è fondato da un lato da quanto emerge dal p.v. di sequestro e dall'altro dalle dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria operanti. La suprema Corte in più occasioni ha affermato come la prova della contraffazione punita dall'art. 474 cod. pen. ben possa essere raggiunta attraverso dichiarazioni testimoniali di persone qualificate, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (Cass. sez. 3 n. 29891 del 13.5.2015, Diouf, rv 264444-01). La decisione si fonda pertanto su un mezzo di prova legittimo, che è stato oggetto di specifica valutazione.

E' poi manifestamente infondata la tesi che fa leva su una prospettata grossolanità dei falsi marchi (nella specie: Fred Perry, Blauer, Gucci ed altri) della merce sequestrata, come tale inidonea ad ingannare i terzi circa la originarietà dei prodotti. Infatti secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (che questo collegio ritiene di condividere), va considerato che il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto e non ha rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex multis: Cass. sez. 5 n. 5260 dell'11.12.2013, Faje, rv 258722-01).

Sono infine corrette in diritto le considerazioni svolte dalla Corte territoriale vuoi in relazione al concorso del delitto di cui all'art. 648 con quello di cui all'art. 474 cod. pen., vuoi in relazione alla prova dello elemento psicologico del delitto di ricetta-

zione. Quanto alla prima questione soccorre la applicazione del principio già da tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, per le quali il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Cass. SU 23427 del 9.5.2001, PM in proc. Ndiaye, rv 21877101). Trattasi di principio consolidato e che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di seguire, non avendo la difesa prospettato in diritto tesi alternative idonee a giustificare un mutamento dello indirizzo giurisprudenziale. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione al principio di diritto seguito dalla Corte territoriale nel ritenere provato l'elemento psicologico del delitto di ricettazione per il quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Va infatti a tal proposito precisato che il richiamato principio non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa.

Con riferimento infine alla prova della riferibilità dei beni all'imputato, va osservato che depone in tal senso l'accertamento di polizia giudiziaria e il sequestro della merce avvenuta in due distinte ed analoghe occasioni ed in apprezzabili quantitativi trasportati su un veicolo condotto proprio dall'imputato.

La sentenza pertanto sfugge alle critiche mosse e per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12.9.2018

Sentenza a motivazione semplificata.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA